



COMUNE DI POGGIODOMO

Provincia di Perugia

C O P I A

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

Numero 16 Del 17-03-2021

Oggetto: IMU. Approvazione aliquote.

L'anno duemilaventuno il giorno diciassette del mese di marzo alle ore 14:00, presso questa Sede Municipale, convocata nei modi di legge, si è riunita la Giunta Comunale per deliberare sulle proposte contenute nell'ordine del giorno unito all'avviso di convocazione.

Dei Signori componenti della Giunta Comunale di questo Comune:

ANGELOSANTI EMILIO	SINDACO	P
MARINI FILIPPO	VICESINDACO	P
PERONI GIAMPAOLO	ASSESSORE	P

ne risultano presenti n. 3 e assenti n. 0.

Assume la presidenza il Signor ANGELOSANTI EMILIO in qualità di SINDACO assistito dal SEGRETARIO COMUNALE Signor CANAFOGLIA VALTER

Il Presidente, accertato il numero legale, dichiara aperta la seduta ed invita la Giunta Comunale ad esaminare e ad assumere le proprie determinazioni sulla proposta di deliberazione indicata in oggetto.

Immediatamente eseguibile	S	Soggetta a ratifica	N
Comunicata ad altri Enti	N		

PARERE: Favorevole in ordine alla **Regolarita' tecnica**

Data: 23-02-2021

Il Responsabile del servizio
F.to **minni sonia**

PARERE: Favorevole in ordine alla **Regolarita' contabile**

Data: 23-02-2021

Il Responsabile del servizio
F.to **minni sonia**

Si dà atto che la presente seduta avviene in videoconferenza secondo quanto previsto dall'art. 73 del Decreto-legge 17 marzo 2020 n. 18 e dal decreto sindacale n.2 del 20.03.2020.

Il Segretario Comunale e l'Assessore Giampaolo Peroni intervengono in tale modalità.

Sono invece presenti in aula consiliare: il Sindaco Emilio Angelosanti e l'Assessore Filippo Marini.

LA GIUNTA COMUNALE

Dato atto che:

- con Decreto Sindacale n. 5 del 01/10/2019 del Comune di Monteleone di Spoleto è stata nominata quale Responsabile del Servizio finanziario, Tributi e Personale la dottoressa Minni Sonia;

- il Comune di Poggiodomo ha stipulato in data 27 Gennaio 2020 con il Comune di Monteleone di Spoleto una convenzione per la gestione in forma associata del Servizio finanziario, Tributi e Personale;

Preso atto che:

- il decreto legge 19 maggio 2020, n. 34 (decreto Rilancio), contenente “Misure urgenti in materia di salute, sostegno al lavoro e all'economia, nonché di politiche sociali connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19”, convertito con Legge 17 luglio 2020, n. 77 che al comma 3-bis dell'art.106 prevede il differimento per la deliberazione del bilancio di previsione 2021/2023 al 31 gennaio 2021 anziché nel termine ordinario del 31 dicembre 2020;

- il decreto del Ministero dell'Interno del 13 Gennaio 2021 che proroga ulteriormente il Bilancio di Previsione degli enti locali al 31 Marzo 2021;

Premesso che la legge 27 dicembre 2019, n.160 (cd. “Legge di bilancio 2020”), all'art.1, comma 738, ha disposto, con decorrenza dall'anno 2020, l'abolizione dell'imposta unica comunale (IUC) di cui all'art.1, comma 639, della legge 27 dicembre 2013, n.147, ad eccezione delle disposizioni relative alla tassa sui rifiuti (TARI);

Preso atto che la “nuova IMU”, disciplinata dalle disposizioni di cui all'art.1, commi 739-783, della legge di bilancio 2020, accorpa l'IMU e la TASI in vigore fino al 2019;

Richiamati, in particolare, i seguenti commi del citato art.1 della legge n.160/2019:

- 740. Il presupposto dell'imposta è il possesso di immobili. Il possesso dell'abitazione principale o assimilata, come definita alle lettere b) e c) del comma 741, non costituisce presupposto dell'imposta, salvo che si tratti di un'unità abitativa classificata nelle categorie catastali A/1, A/8 o A/9.
- 748. L'aliquota di base per l'abitazione principale classificata nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9 e per le relative pertinenze, è pari allo 0,5 per cento e il comune, con deliberazione del consiglio comunale, può aumentarla di 0,1 punti percentuali o diminuirla fino all'azzeramento.
- 750. L'aliquota di base per i fabbricati rurali ad uso strumentale di cui all'articolo 9, comma3-bis, del decreto-legge 30 dicembre 1993, n.557, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 1994, n.133, è pari allo 0,1 per cento e i comuni possono solo ridurla fino all'azzeramento.

- 752. L'aliquota di base per i terreni agricoli è pari allo 0,76 per cento e i comuni, con deliberazione del consiglio comunale, possono aumentarla sino all'1,06 per cento o diminuirla fino all'azzeramento.
- 753. Per gli immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale D l'aliquota di base è pari allo 0,86 per cento e i comuni, con deliberazione del consiglio comunale, possono aumentarla sino all'1,06 per cento o diminuirla fino al limite dello 0,76 per cento.
- 754. Per gli immobili diversi dall'abitazione principale e diversi da quelli di cui ai commi da 750 a 753, l'aliquota di base è pari allo 0,86 per cento e i comuni, con deliberazione del consiglio comunale, possono aumentarla sino all'1,06 per cento o diminuirla fino all'azzeramento.;

Dato atto, sotto il profilo operativo, che:

- “la delibera di approvazione delle aliquote deve essere redatta accedendo all'applicazione disponibile nel Portale del federalismo fiscale che consente, previa selezione delle fattispecie di interesse del comune tra quelle individuate con il decreto di cui al comma 756, di elaborare il prospetto delle aliquote che forma parte integrante della delibera stessa. La delibera approvata senza il prospetto non è idonea a produrre gli effetti di cui ai commi da 762 a 772.”(art.1, comma 757, legge n.160/2019);
- “in caso di discordanza tra il prospetto delle aliquote di cui al comma 757 e le disposizioni contenute nel regolamento di disciplina dell'imposta, prevale quanto stabilito nel prospetto.”(art.1, comma 764); - “le aliquote e i regolamenti hanno effetto per l'anno di riferimento a condizione che siano pubblicati sul sito internet del Dipartimento delle finanze del Ministero dell'economia e delle finanze, entro il 28 ottobre dello stesso anno. Ai fini della pubblicazione, il comune è tenuto a inserire il prospetto delle aliquote di cui al comma 757 e il testo del regolamento, entro il termine perentorio del 14 ottobre dello stesso anno, nell'apposita sezione del Portale del federalismo fiscale. In caso di mancata pubblicazione entro il 28 ottobre, si applicano le aliquote e i regolamenti vigenti nell'anno precedente.”(art.1, comma 767);

Richiamati:

- l'art. 53, comma 16, della legge n.388/2000 e ss. mm. ii., ai sensi del quale: “Il termine per deliberare le aliquote e le tariffe dei tributi locali, e le tariffe dei servizi pubblici locali, nonché per approvare i regolamenti relativi alle entrate degli enti locali, è stabilito entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. I regolamenti sulle entrate, anche se approvati successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine di cui sopra, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento”;
- l'art.1, comma 169, della legge 27 dicembre 2006, n.296 e ss. mm. ii., ai sensi del quale: “Gli enti locali deliberano le tariffe e le aliquote relative ai tributi di loro competenza entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. Dette deliberazioni, anche se approvate successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine innanzi indicato, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento. In caso di mancata approvazione entro il suddetto termine, le tariffe e le aliquote si intendono prorogate di anno in anno”;
- l'art.172, comma 1, lett. c) del D. lgs. n.267/2000 e ss. mm. ii., il quale prevede, tra gli allegati al bilancio di previsione, anche “le deliberazioni con le quali sono determinati, per

l'esercizio successivo, le tariffe, le aliquote d'imposta e le eventuali maggiori detrazioni, le variazioni dei limiti di reddito per i tributi locali e per i servizi locali, nonché, per i servizi a domanda individuale, i tassi di copertura in percentuale del costo di gestione dei servizi stessi”;

Richiamata la Deliberazione del Consiglio Comunale n. 12 del 26/06/2020 con cui è stata deliberata la conferma dell'aliquota IMU per tutti i fabbricati ed aree edificabili, diversi dall'abitazione principale e sue pertinenze, a 10,6 per mille confermando al 6 per mille l'aliquota IMU per l'abitazione principale e sue pertinenze esclusivamente per le abitazioni classificate nella categoria catastale A/1 A/8 e A/9 destinate ad abitazioni principali e, in materia di detrazioni, in conformità al comma 10 dell'art. 13 del d. l. 210/2011, così come sostituito dall'art. 1, comma 707 lettera d) della legge 147/2013, quanto segue:

a decorrere dal 1/1/2015, dall'imposta dovuta per l'unità immobiliare adibita ad abitazione principale del soggetto passivo e classificata nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9 nonché per le relative pertinenze, si detraggono, fino a concorrenza del suo ammontare, euro 200 rapportati al periodo dell'anno durante il quale si protrae tale destinazione; se l'unità immobiliare è adibita ad abitazione principale da più soggetti passivi, la detrazione spetta a ciascuno di essi proporzionalmente alla quota per la quale la destinazione medesima si verifica. La suddetta detrazione si applica agli alloggi regolarmente assegnati dagli Istituti autonomi per le case popolari (IACP) o dagli enti di edilizia residenziale pubblica, comunque denominati, aventi le stesse finalità degli IACP, istituiti in attuazione dell'articolo 93 del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616;

Dato atto che con Delibera di Consiglio Comunale n. 27 del 25 Settembre 2020 è stato approvato il Regolamento della “nuova” Imu;

Ritenuto di confermare quanto già deliberato da questo Consiglio comunale con atto n. 12 del 26/06/2020;

Ritenuto:

1. di confermare per l'anno 2021 le aliquote della “nuova IMU”, le aliquote approvate per l'anno 2020, come di seguito riportato:

- Aliquota ordinaria 10,60 per mille;
(per tutti i fabbricati ed aree edificabili, diversi dall'abitazione principale e sue pertinenze)
- Aliquota 6,00 per mille;
(per

abitazione principale nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9, e relative pertinenze)

- Detrazione per abitazione principale € 200,00

2. di confermare le scadenze di versamento per l'IMU per l'anno 2021 in:

Acconto 16 Giugno 2021

Saldo 16 Dicembre 2021

Vista la proposta di deliberazione del Responsabile del Servizio;

Acquisiti i pareri favorevoli di regolarità tecnica e contabile ai sensi dell'art. 49 D.lgs. 267/2000;

Con voti unanimi legalmente e favorevolmente espressi

DELIBERA

per le motivazioni esposte in premessa, che qui si intendono integralmente richiamate ed approvate:

1) Di confermare, per l'applicazione dell'Imposta Municipale propria "IMU" per l'anno 2021, le aliquote approvate per l'anno 2020 con atto di consiglio n. 12 del 26/06/2020, come di seguito riportate:

- **Aliquota ordinaria 10,60 per mille.**
(per tutti i fabbricati ed aree edificabili, diversi dall'abitazione principale e sue pertinenze)
- **Aliquota 6,00 per mille.**
(per abitazione principale nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9, e relative pertinenze).
- **Detrazione per abitazione principale € 200,00**

2) Di confermare le scadenze di versamento per l'IMU per l'anno 2021 in:

Acconto 16 Giugno 2021

Saldo 16 Dicembre 2021

3) Di dare atto che le aliquote di cui al punto 1) non determinano alcun aumento della tassazione a carico dei cittadini rispetto all'anno precedente;

4) Di ribadire che ai sensi di legge, le aliquote e le detrazioni decorrono dal 1° gennaio 2021.

5) Di sottolineare che ai fini della pubblicazione, il comune è tenuto a inserire il prospetto delle aliquote di cui al comma 757 e il testo del regolamento, entro il termine perentorio del 14 ottobre dello stesso anno, nell'apposita sezione del Portale del federalismo fiscale.

6) Di disporre la pubblicazione all'Albo Pretorio On Line.

7) Di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, comma 4, d.lgs. 267/2000.

Il presente verbale viene letto, approvato e sottoscritto.

Il Presidente
F.to ANGELOSANTI EMILIO

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to CANAFOGLIA VALTER

ATTESTATO DI PUBBLICAZIONE

Della suestesa deliberazione viene iniziata oggi la pubblicazione all'Albo Pretorio per 15 giorni consecutivi ai sensi dell'art.124, comma 1 della Legge n.267/00.

Li 14-04-2021

IL RESPONSABILE
DELLA PUBBLICAZIONE
F.to CANAFOGLIA VALTER

La presente deliberazione è stata dichiarata immediatamente eseguibile con le modalità previste dall'art.134, comma 4 della Legge n.267/00.

Li, 17-03-2021

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to CANAFOGLIA VALTER

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Il sottoscritto responsabile del servizio certifica che copia della presente deliberazione è stata pubblicata all'albo pretorio per 15 giorni consecutivi dal al , ai sensi dell'art.124, comma 1 della Legge n.267/00 senza reclami.

Li,

IL RESPONSABILE DELLA
PUBBLICAZIONE

F.to C

È copia conforme all'originale.

Lì,

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
F.to CANAFOGLIA VALTER

ESECUTIVITA'

La presente deliberazione è divenuta esecutiva in data per il decorso termine di 10
giorni dalla pubblicazione ai sensi dell'art.134, della Legge n.267/00.

Lì,

IL SEGRETARIO COMUNALE